Civile Ord. Sez. 6 Num. 344 Anno 2020
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA
Data pubblicazione: 13/01/2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 24955-2018 proposto da:

ALFIERI MICHELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO MALLADRA 31, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI IARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO PALERMO;

- ricorrente -

contro

JULIET SPA che agisce in nome e per conto di SIENA NPL 2018 SRL. a sua volta cessionaria della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Procuratore *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA NAPOLEONI, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLGIULIO MASTRANGELO, LICIA MASTRANGELO;

- controricorrente -

7018/19

contro

TOSI GIOVANNA, RODI UMBERTO, CELLI GIULIANO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1077/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 5/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza pubblicata il 6 marzo 2017, il Tribunale di Teramo rigettò le domande di simulazione e revocatoria proposte dal Monte dei Paschi di Siena S.p.a., aventi ad oggetto: a) il contratto stipulato il 30 luglio 2009, con cui Giuliano Celli, debitore dell'attrice, in quanto fideiussore di Artigiana Arredamenti S.r.l., aveva concesso in locazione ultranovennale alla suocera Giovanna Tosi il villino di sua proprietà sito in Mosciano Sant'Angelo, Contrada Convento; con annessi garage, terreno e strada di accesso; b) il contratto stipulato il 5 novembre 2009, con cui la Tosi aveva acquistato, in regime di comunione con il marito Umberto Rodi, la proprietà dei beni immobili sopra indicati; c) il contratto in data 4 dicembre 2009, con cui i coniugi Tosi e Rodi avevano venduto gli stessi beni a Michela Alfieri, sorella unilaterale del Celli; quel Tribunale condannò, inoltre, l'attrice alle spese di lite e pose a carico della predetta anche le spese della consulenza tecnica espletata.

Monte dei Paschi di Siena S.p.a. propose appello avverso la sentenza di primo grado.

Giovanna Tosi, Umberto Rodi, Giuliano Celli e Michela Alfieri si costituirono e chiesero il rigetto del gravame.

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza n. 1077/2018, pubblicata il 5 giugno 2018, in parziale accoglimento dell'appello

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

proposto, dichiarò inefficaci, nei confronti di Monte dei Paschi di Siena S.p.a. i seguenti contratti: a) contratto di locazione ad uso abitativo ultranovennale, stipulato da Giuliano Celli e Giovanna Tosi, con scrittura privata autenticata il 30 luglio 2009 in Notaresco dal notaio Edgardo Bucci, repertorio n. 96, raccolta n. 71, registrato ad Atri il 4 agosto 2009 al n. 1321 Serie 1 T, trascritto a Teramo il 5 agosto 2009 ai nn. 13521/8334; b) contratto di compravendita immobiliare stipulato il 5 novembre 2009 in Giulianova da Giuliano Celli e Giovanna Tosi per atto notaio Giovanni De Rosa, repertorio n. 533, raccolta n. 275, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Teramo, Servizio di Pubblicità Immobiliare, il 16 novembre 2009, Registro Particolare 11626, Registro Generale 19327; c) contratto di compravendita immobiliare stipulato il 4 dicembre 2009 in Giulianova da Giovanna Tosi, Umberto Rodi e Michela Alfieri per atto notaio Giovanni De Rosa, repertorio n. 577, raccolta n. 301, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Teramo, Servizio di Pubblicità Immobiliare il 30 dicembre 2009 al n. 13238; condannò Giuliano Celli, Giovanna Tosi, Umberto Rodi e Michela Alfieri, in solido fra loro, a rifondere a Monte dei Paschi di Siena S.p.a. le spese del doppio grado del giudizio di merito e pose definitivamente a carico dei predetti appellati, in solido fra loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

Avverso la sentenza della Corte di merito Michela Alfieri ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi, cui ha resistito con controricorso illustrato da memoria Siena NPL 2018 S.r.l., rappresentata da Juliet S.p.a. e subentrata con contratto di cessione di crediti stipulato in data 20 dicembre 2017 alla originaria titolare del credito, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a..

Gli intimati Giovanna Tosi, Umberto Rodi e Giuliano Celli non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell'ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, rubricato «*Violazione del diritto alla difesa ex art. 24 Cost., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, anche in considerazione della complessità della controversia*», la ricorrente lamenta che la Corte di merito, a seguito della costituzione dell'appellante, con provvedimento *inaudita altera* parte, assunto in data 8 dicembre 2017, in difetto di contraddittorio, abbia fissato l'udienza ex art. 281-*sexies* cod. proc. civ.

La ricorrente sostiene, in particolare, che la norma appena indicata non possa applicarsi nei procedimenti di impugnazione dinanzi alla Corte di appello a causa delle difficoltà di adeguamento del meccanismo deliberativo previsto dalla detta norma ed assume che tali argomentazioni siano valide anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 352 cod. proc. civ., come novellato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 27, comma 1, in quanto la scelta di quella Corte di adottare tale modello decisionale sarebbe – ad avviso della ricorrente – subordinata al rispetto del contraddittorio. Ritiene l'Alfieri che la Corte di merito avrebbe potuto adottare tale rimedio decisionale solo dopo aver fissato l'udienza di trattazione ed esaminato le rispettive difese, specie in considerazione della complessità della controversia e degli interessi in gioco.

1.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Va evidenziato che, secondo parte della dottrina e la prevalente giurisprudenza di legittimità, la norma di cui all'art. 281-*sexies* cod. proc. civ. - che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sentenza - in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello (Cass., ord., 27/01/2011, n. 2024; Cass., ord., 8/11/2011, n. 23202; Cass. 7/11/2014, n. 23782) e ciò anche prima della novella processuale dell'art. 352 cod. proc. civ. di seguito meglio precisata, sul rilievo che le prescrizioni di cui all'art. 352 previg. cod. proc. civ. sulla disciplina della fase decisionale avanti alla Corte di appello deve trovare contemperamento nel disposto dell'articolo 359 cod. proc. civ., secondo cui avanti alla Corte di appello (o al Tribunale in funzione di giudice di secondo grado), si applicano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, a condizione che non siano incompatibili con le disposizioni relative all'appello, e che non si ravvisano ragioni per ritenere che l'applicazione dinanzi al Tribunale in grado di appello o alla Corte di appello dell'articolo 281-*sexies* cod. proc. civ. incorra in tale vincolo di incompatibilità.

L'adozione in appello del rito di cui all'art. 281 sexies cod. proc. civ. è stata ormai espressamente prevista dall'ultimo comma dell'articolo 352 cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 27, comma 1, lett. d) della legge 12 novembre 2011, n. 183, con decorrenza 1° febbraio 2012, il che dimostra il *favor* del legislatore per la massima estensione di tale modello deliberativo (Cass. 27/09/2013, n. 22190), e va precisato che, in difetto di ulteriori specificazioni da parte della norma novellatrice, la disposizione di cui alla ricordata novella trova applicazione a tutti i giudizi di appello pendenti alla suddetta data (Cass. 7/10/2015, n. 20124) e, quindi, anche al caso in esame.

Va poi osservato che la dedotta nullità della sentenza impugnata in questa sede per violazione del diritto del contraddittorio e per essere stato fissato tale modello decisorio prima della fissazione dell'udienza di trattazione, ove mai sussistente, risulta comunque sanata, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., ove

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

come nella specie – le parti all'udienza di discussione orale non abbiano chiesto la revoca dell'ordinanza di fissazione di tale udienza ex art. 281-*sexies* cod. proc. civ. e la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ., in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa ogni lesione del diritto del contraddittorio, laddove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese (arg. ex Cass., ord., 13/10/2011, n. 21216 e Cass., 13/04/2012, n. 5891).

Si evidenzia, peraltro, che, nella specie, neppure è stato allegato, al di là di generiche doglianze, alcun apprezzabile, effettivo e specifico pregiudizio subito dalla ricorrente a causa dell'adozione del modulo decisorio in parola, sicché, sotto tale profilo, la doglianza è inammissibile, alla luce dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, secondo cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. 18/12/2014, n. 26831; Cass. 19/03/2014, n. 6330)

3. Con il secondo motivo si lamenta «*Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 cpc, in quanto nella sentenza impugnata si riscontrano motivi contraddittori, se non*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

mancanti, sì da non poter rinvenire il criterio logico che ha condotto il giudice del gravame alla formazione del proprio convincimento».

La ricorrente deduce che la Corte territoriale non avrebbe «esaminato» la questione relativa alla sussistenza della prova dell'elemento soggettivo della consapevolezza da parte del debitore e soprattutto del terzo acquirente e sostiene che nella specie sussistevano tutti i presupposti per la dichiarazione di validità ed efficacia dell'atto di compravendita rep. n. 577, raccolta n. 301 del 4 dicembre 2009.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Si evidenzia che, essendo la sentenza impugnata in questa sede stata pubblicata in data 5 giugno 2016, nella specie trova applicazione l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione novellata dal comma 1, lett. b), dell'art. 54 del d.l. giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

Alla luce del testo di detta norma nella formulazione novellata ed attualmente vigente, applicabile - come già evidenziato – nella specie *ratione temporis*, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia – nella specie all'esame non sussistente – si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie, con le censure formulate nell'illustrazione del motivo all'esame, la ricorrente, lungi dal proporre delle doglianze che rispettano il paradigma legale di cui al novellato n. 5 dell'art. 360 del codice di rito, ripropone, come peraltro chiaramente indicato già nella rubrica del motivo all'esame, inammissibilmente lo stesso schema censorio del n. 5 nella sua precedente formulazione, inapplicabile *ratione temporis*.

3.3. A quanto precede deve aggiungersi che, con il motivo all'esame, l'Alfieri tende, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v. *ex multis*, Cass., ord., 7/04/2017, n. 9097).

4. Con il terzo motivo «*si censura la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. 1697* [recte 2697] *cc e 2901, IV° cc in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cpc, laddove la Corte territoriale nella sua ricostruzione e*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nelle conclusioni in diritto si ravvisano due errori: uno di metodo e l'altro di merito».

La ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia «*operato una valutazione frazionata dell'insieme degli indizi e delle prove raccolte e sottoposti al suo esame*», invece di procedere «*ad un esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie, considerate in una visione unitaria*».

4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la denuncia della violazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. non risulta articolata secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass., ord., 28/02/2018, n. 4699; Cass. 29/05/2018, n. 13395; Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769; v. anche Cass., sez. un., 5/08/2016, n. 16598, in particolare § 14 della motivazione).

Inoltre, con il mezzo all'esame si sollecita, in sostanza, una rivalutazione delle risultanze probatorie e, quindi, un controllo sulla motivazione escluso dall'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. nella sua formulazione vigente e applicabile, come già evidenziato, al caso di specie.

5. Con il quarto motivo «*in relazione al n. 3 e 5 dell'art. 360 cpc si censura la violazione degli artt. 2901, 2644, 2710 c.c. nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della domanda*».

Sostiene la ricorrente che l'esercizio dell'azione incardinata dalla banca nei confronti della ricorrente (terza acquirente) postulerebbe non l'accertamento della mera consapevolezza da parte del secondo acquirente ma della partecipazione dello stesso alla dolosa preordinazione dell'alienante consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito.

5.1. Il motivo è infondato.

Il credito della banca è antecedente alla compravendita di cui si discute nel mezzo in scrutinio, come accertato dalla Corte di merito

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(v. sentenza p. 5), la cui decisione sul punto non risulta essere stata specificamente impugnata in questa sede, e, pertanto, come evidenziato da quella Corte (v. p. 6 della sentenza), anche per il terzo subacquirente è sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio e la prova al riguardo ben può essere fornita tramite presunzioni, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove – come nel caso all'esame – motivato.

Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui va data continuità in questa sede, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra debitore e terzo, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass., ord., 18/01/2019, n. 1286; Cass. 22/03/2016, n. 5618; Cass. 30/12/2014, n. 27546; Cass. 17/08/2011, n. 17327; Cass. 5/03/2009, n. 5359).

Si osserva al riguardo che, tra l'altro, la Corte territoriale ha specificamente evidenziato che nel caso all'esame gli atti dispositivi sono stati compiuti tutti in ambito familiare fra persone che risultavano legate anche da vincoli societari (v. p. 8 sentenza impugnata).

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 27 giugno 2019.

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale